

STATUTO

**CASA FAMIGLIA S. GEMMA
GALGANI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
VIA VOLTATTORNI 4

Numero REA: AP - 59800

Codice fiscale: 82000050441

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto di raccolta n. 20.875	
	Statuto della società cooperativa	
	"CASA FAMIGLIA S. GEMMA GALGANI Società Cooperativa sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO	
	Articolo 1° - Denominazione	
	E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione:	
	"CASA FAMIGLIA S. GEMMA GALGANI Società Cooperativa sociale".	
	Articolo 2° - Sede	
	La Società ha sede in San Benedetto del Tronto (AP) .	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione è data	
	facoltà di aprire succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Articolo 3° - Durata	
	La durata è prevista sino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea a norma di legge.	
	Articolo 4° - Scopo Sociale	
	L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna	
	finalità speculativa, seguendo i principi della mutualità e	
	nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo	
	mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice	
	Civile, avvalendosi, ove necessario, prevalentemente	
	dell'attività lavorativa dei soci.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 septies delle	
	1	

	disposizioni di attuazione del codice civile le cooperative	
	sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre	
	1991 n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti	
	di cui all'art. 2513 c.c., cooperative a mutualità prevalente.	
	La cooperativa sociale non ha scopo di lucro e si ispira ai	
	principi della mutualità.	
	Scopo esclusivo della società è quello di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa Sociale si ispira ai principi che sono alla	
	base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel VI	
	principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Società,	
	per poter curare nel migliore modo gli interessi dei soci e	
	della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i	
	modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale,	
	nazionale ed internazionale.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati,	
	la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui alla	
	2	

	lettera a) dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n.381 e	
	successive modifiche o integrazioni, e precisamente lo	
	svolgimento di attività di organizzazione e gestione, per	
	conto di enti pubblici e privati, di servizi sociali orientati	
	in via prioritaria, ma non esclusiva a:	
	a) l'organizzazione e la gestione, in forma privata o per	
	conto di enti pubblici e privati: case famiglia, centri	
	sociali, artistici, artigianali, ricreativi, asili nido,	
	scuole materne, centri culturali, di riabilitazione, di	
	ricreazione, sportivi, con tutte le mansioni annesse di	
	pulizia, mensa, animazione, interscuola, assistenza,	
	trasporto, gestione e manutenzione impianti;	
	b) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione,	
	qualificazione, riqualificazione, perfezionamento e di altro	
	tipo per lo sviluppo della nuova occupazione e per agevolare	
	il reinserimento lavorativo nel settore dei servizi socio-	
	sanitario ed educativi;	
	c) l'organizzazione e la gestione di attività educative,	
	formative, ricreative, promuovendo iniziative che facilitino	
	la conoscenza reciproca e lo scambio tra culture diverse,	
	anche a mezzo di pubblicazione di materiale didattico,	
	ricerche, studi, dibattiti e convegni;	
	d) organizzare e gestire servizi turistici, sportivi, per il	
	tempo libero e per la tutela dei beni artistici ed ambientali;	
	e) organizzare e gestire servizi di assistenza domiciliare, e	
	3	

	presso case famiglia, case di cura ed ospedali per anziani,	
	ammalati e persone bisognose, nonché un servizio per	
	l'assistenza dei bambini con baby sitters e servizi di baby	
	parking;	
	f) organizzare e gestire servizi per il recupero e la	
	salvaguardia del territorio con particolare sensibilità al	
	verde ed alla natura, nonché al rispetto ed all'accrescimento	
	del patrimonio floristico e faunistico;	
	g) organizzare e gestire centri e strutture con carattere	
	animativo e finalizzati al miglioramento della qualità della	
	vita, nonché altre attività per il tempo libero, la cultura ed	
	il turismo sociale;	
	h) la valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale,	
	religioso, storico, artistico, archeologico, artigianale,	
	teatrale, ambientale, ecclesiale, pubblico e privato del	
	nostro territorio attraverso la gestione e la realizzazione di	
	centri di aggregazione culturale;	
	i) la società, per svolgere le attività di cui sopra, potrà	
	realizzare, acquistare, prendere in affitto o locare, avere	
	e/o disporre a qualsiasi titolo, terreni, fabbricati,	
	stabilimenti, opifici, impianti specifici, negozi, punti	
	vendita, uffici, automezzi, macchine ed attrezzi;	
	l) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale;	
	4	

	m) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	Legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	La cooperativa sociale potrà inoltre svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati per il	
	miglior perseguimento dell'oggetto sociale o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente	
	che indirettamente, attinenti ai medesimi, con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la	
	legge riserva a società in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od	
	elenchi necessarie.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	5	

	La società, nei limiti e nell'osservanza della disciplina in	
	materia, potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti	
	finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire	
	solo a investitori qualificati.	
	Salvo diversa e preventiva pattuizione assunta tra i soci e la	
	società, i versamenti in denaro dei soci nelle casse sociali	
	si considerano, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R.	
	22.12.1986 n.917, effettuati a titolo di finanziamento	
	infruttifero di interessi (tasso zero) e compensi di sorta ed	
	attribuiscono al socio stesso il diritto alla restituzione	
	delle sole somme versate.	
	E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il	
	pubblico, sotto ogni forma.	
	TITOLO II	
	SOCI E AZIONI	
	Articolo 5° - Soci	
	Il numero dei Soci è illimitato nel rispetto delle norme di	
	legge e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono essere Soci cooperatori tutti coloro che abbiano la	
	capacità di agire e che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa	
	o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	6	

	anche soggetti dotati di competenze tecniche ed	
	amministrative, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'impresa sociale.	
	Inoltre, possono essere soci le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	- soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente	
	o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;	
	- soci volontari, che prestano la loro opera in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche	
	indiretto ed esclusivamente a fini solidaristici;	
	- soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o	
	l'ammodernamento aziendale.	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro soci e il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la	
	7	

	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Possono essere soci, se la società superi il limite di tre	
	soci, anche le cooperative, consorzi di cooperative, enti	
	comunque costituiti nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività di cooperative	
	sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del Socio	
	all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei Soci, anche in relazione alle strategie	
	imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei Soci	
	preesistenti.	
	Non possono essere Soci coloro che svolgano un'attività	
	effettivamente concorrente o in contrasto con quella della	
	cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di	
	Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati	
	8	

	economici in cui operano i Soci, nonché le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	
	Articolo 6° - Procedura di ammissione	
	Chi desidera diventare Socio deve presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a. - nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,	
	cittadinanza;	
	b. - entità del capitale che intende sottoscrivere e versare,	
	il quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai	
	limiti di legge;	
	c. - dichiarazione di conoscere lo Statuto Sociale e di	
	attenervisi lealmente;	
	d. - liberatoria per il trattamento dei dati personali ai	
	sensi della vigente normativa sulla privacy;	
	e. - l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute.	
	Fermo restando il disposto di cui al secondo comma dell'art.	
	2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni	
	od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c),	
	d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di	
	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) la	
	ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la	
	sede legale;	
	9	

	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'accoglimento della domanda di ammissione dei nuovi Soci è	
	deciso dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio	
	d'Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e	
	delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle	
	cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il	
	versamento del capitale Sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei Soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	
	di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di	
	bilancio, ove venisse redatta, le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.-	
	Articolo 7° - Doveri del Socio	
	Il Socio ammesso dovrà, fermi restando gli altri obblighi di	
	10	

	legge e di statuto:	
	a) versare per contanti la tassa di ammissione eventuale e	
	l'eventuale sovrapprezzo nell'ammontare che potrà essere	
	determinato dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli amministratori; sottoscrivere e	
	versare l'importo delle azioni sottoscritte.	
	Non adempiendo anche ad uno solo di questi obblighi entro un	
	mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione (o dell'Assemblea, nel caso di cui al	
	precedente articolo) relativa alla accettazione della domanda,	
	questa potrà intendersi come non avvenuta e gli eventuali	
	versamenti effettuati verranno rimborsati senza interessi a	
	semplice richiesta da effettuarsi per iscritto entro tre mesi	
	dalla detta comunicazione;	
	b) mettere a disposizione le sue capacità professionali e il	
	suo lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le	
	esigenze della cooperativa.	
	I Soci sono anche obbligati ad osservare lo Statuto e le	
	delibere legalmente prese dal Consiglio di Amministrazione e	
	dall'Assemblea.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	11	

	esplichino un'attività concorrente, nonché, senza espresso	
	assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro a	
	favore di terzi esercenti imprese - aventi oggetto uguale od	
	analogo a quello della cooperativa.-	
	Articolo 8° - Recesso del Socio	
	La qualità di Socio si perde per morte, nonché per recesso,	
	per decadenza, per esclusione.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è	
	consentito al Socio:	
	a) che ha perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ai	
	sensi dell'articolo 5°;	
	b) che non si trova più in condizioni di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi Sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra	
	natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso deve essere esercitato dal Socio secondo il	
	disposto dell'art. 2532 del Codice Civile.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere all'Arbitro.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	12	

	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 9° - Esclusione del Socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso ad	
	opera del Consiglio di Amministrazione il Socio che:	
	a) non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello	
	Statuto oppure le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio	
	di Amministrazione legalmente prese;	
	b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli	
	impegni assunti a qualunque titolo verso la Società o si renda	
	moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte; in	
	tale ultimo caso il Socio moroso deve essere invitato a	
	mettersi in regola coi pagamenti e la esclusione può aver	
	luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito, qualora	
	non vi ottemperi;	
	c) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la	
	Società o fomenti dissidi o disordine tra i Soci;	
	d) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di	
	13	

	Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi	
	o svolgano attività contrastanti con quella della Società;	
	e) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione come	
	indicato all'art. 5°;	
	f) sia dichiarato interdetto o inabilitato;	
	g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come delimitato	
	dall'art.1455 C.C.;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	i) che sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione	
	coatta amministrativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.-	
	Articolo 10° - Morte del Socio	
	In caso di morte, gli eredi o i legatari del Socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di Socio, a	
	condizione che posseggano i requisiti previsti per	
	l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato	
	con delibera del Consiglio di Amministrazione.	
	Alternativamente spetta agli eredi o ai legatari il rimborso	
	delle azioni interamente liberate, nella misura e con le	
	modalità di cui all'articolo 12.	
	14	

	Articolo 11° - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, alla	
	deliberazione di recesso o di esclusione del Socio lavoratore	
	consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato ai sensi del precedente articolo 5°.	
	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a	
	norma degli articoli 10° e 11° devono essere comunicate a	
	mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale può	
	ricorrere a norma dell'articolo 2528 del Codice Civile.	
	Articolo 12° - Liquidazione	
	I Soci receduti o esclusi, gli eredi o i legatari del Socio	
	defunto, dovranno richiedere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, mediante raccomandata indirizzata al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione. Agli eredi del	
	Socio defunto, nonché al Socio receduto o dichiarato decaduto,	
	il rimborso delle azioni avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale il rapporto Sociale si scioglie.	
	I Soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso delle azioni interamente liberate. Il pagamento	
	deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	I Soci esclusi non hanno il diritto al rimborso delle azioni,	
	nei termini di cui sopra, sino all'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio in cui l'esclusione diventa efficace, salvo i	
	maggiori danni che la Società possa richiedere al Socio per	
	15	

	gli atti e fatti previsti dall'articolo 11°.	
	Articolo 13° - Acquisto delle proprie quote o azioni	
	E' concessa facoltà al Consiglio di Amministrazione di	
	acquistare o rimborsare le azioni della Cooperativa nei limiti	
	e con le modalità previste dalla legge.	
	Articolo 14° - Trasferibilità della quota o delle azioni	
	Le azioni sono trasferibili, previa osservanza delle	
	disposizioni di legge in materia, con le modalità e i limiti	
	fissati nei seguenti punti:	
	a) il Socio che intende vendere o trasferire per atto tra vivi	
	le proprie azioni, dovrà informare con lettera raccomandata il	
	Consiglio di Amministrazione, il quale ne darà comunicazione	
	agli altri Soci. Questi potranno rendersi acquirenti della	
	partecipazione offerta in proporzione di quelle	
	rispettivamente possedute;	
	b) entro quindici giorni da quando viene fatta loro la	
	comunicazione, i Soci dovranno comunicare la loro intenzione	
	al riguardo, in mancanza di ciò si intenderà che vi abbiano	
	rinunciato.	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo nè	
	essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione e si considerano vincolate a favore della	
	Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che	
	i soci contraggono con la medesima.	
	TITOLO III	
	16	

	RISTORNI	
	Articolo 15° - Ristorni	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del	
	ristorno ai Soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal regolamento che disciplina i rapporti	
	tra cooperativa e Socio lavoratore.	
	Il ristorno è ripartito tra i Soci proporzionalmente alla	
	qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in	
	conformità con i criteri di seguito espressi:	
	potrà essere oggetto di ristorno soltanto quella parte	
	dell'avanzo di gestione ottenuto in relazione agli effettivi	
	scambi mutualistici occorsi durante l'esercizio di	
	referimento;	
	i ristorni ai Soci dovranno essere commisurati alla quantità e	
	qualità degli apporti che ogni singolo Socio sarà stato in	
	grado di immettere nella gestione Sociale.	
	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun Socio:	
	1. in forma liquida come integrazione salariale ai salari e	
	agli stipendi erogati durante l'esercizio;	
	2. mediante emissione di nuove azioni;	
	3. mediante emissione di strumenti finanziari.	
	TITOLO IV	
	17	

	PATRIMONIO SOCIALE - CAPITALE SOCIALE - RISERVE	
	Articolo 16° - Patrimonio Sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale Sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	azioni del valore nominale di euro 25 (venticinque) ciascuna.	
	Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio	
	non può essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;	
	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 17 e con il valore delle azioni eventualmente	
	non rimborsate ai Soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	Soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai Soci ai sensi del precedente articolo 7°;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge e/o di	
	statuto non possono essere ripartite tra i Soci né durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO SOCIALE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI	
	Articolo 17° - Esercizio sociale	
	L'esercizio Sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno. Nei termini di legge il Consiglio di	
	18	

	Amministrazione provvederà alla redazione del progetto di	
	bilancio e a presentarlo all'Assemblea dei Soci,	
	accompagnandolo con una relazione nella quale dovranno essere	
	specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	Sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinando:	
	a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale	
	indivisibile;	
	b) ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite	
	previsto dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n°	
	59, nella misura prevista dalla legge;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti	
	e con le modalità previste dall'art.7 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;	
	f) alla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente art. 16°.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Tutte le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra	
	i Soci durante la vita della Società ed allo scioglimento di	
	19	

	essa.-	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 18° - Organi Sociali	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei Soci	
	b) il Consiglio di Amministrazione	
	c) il Collegio Sindacale, se nominato	
	d) il Presidente Onorario.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Articolo 19° - Assemblea dei Soci	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede Sociale o altrove, ma	
	sempre nel territorio nazionale, dal Consiglio di	
	Amministrazione almeno una volta ogni anno, entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale o	
	entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura e all'oggetto della società, per	
	discutere e approvare il bilancio, e destinare gli utili.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	3) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei	
	20	

	possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato	
	di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali	
	sono state emesse le azioni medesime;	
	4) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	al controllo contabile;	
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al	
	controllo contabile;	
	7) approva i regolamenti interni;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi sopra	
	indicati.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta	
	agli Amministratori oppure quando ne abbia fatto domanda il	
	Collegio Sindacale con l'indicazione degli argomenti da	
	trattare.	
	21	

	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un	
	progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile; spetta inoltre all'assemblea straordinaria il	
	compito di deliberare sulla emissione delle azioni destinate	
	ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri,	
	nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti.	
	Articolo 20° - Modalità di convocazione dell'Assemblea	
	La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a mezzo di avviso da	
	comunicarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento ai Soci al loro indirizzo quale risultante dal	
	libro Soci, oppure in ogni altro modo (quali, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, a mezzo telegramma, fax,	
	telex, o posta elettronica) che assicuri la tempestiva	
	informazione sugli argomenti da trattare.	
	L'avviso suddetto dovrà indicare l'ordine del giorno nonché la	
	data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda	
	22	

	convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno	
	fissato per la prima.	
	In ogni caso, ai sensi dell'art. 2366 cod. civ., pur in	
	mancanza di preventiva convocazione, la deliberazione	
	s'intende adottata quando è rappresentato l'intero capitale	
	sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei	
	componenti degli organi amministrativi e di controllo.	
	Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato. In ogni caso dovrà essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	
	componenti degli organi amministrativi e di controllo non	
	presenti.	
	Articolo 21° - Votazioni	
	Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.-	
	Dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione, a	
	seconda che l'Assemblea lo deliberi a maggioranza.-	
	Le nomine alle cariche Sociali sono fatte a maggioranza	
	relativa, salvo che avvengano per acclamazione.-	
	Articolo 22° - Diritti di voto	
	Ciascun Socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. I soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti.	
	I Soci hanno diritto al voto quando risultino iscritti da	
	almeno 90 (novanta) giorni nel libro Soci.	
	23	

	In caso di malattia od altro impedimento i Soci possono farsi	
	rappresentare dall'Assemblea soltanto da altri Soci mediante	
	deleghe scritte. I relativi documenti, dei quali deve farsi	
	menzione nel corso del processo verbale, devono essere	
	conservati dalla Società.	
	Ciascun Socio non può rappresentare più di dieci soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborino	
	all'impresa.	
	Non possono essere mandatarî né gli Amministratori, né gli	
	impiegati/dipendenti della Società, né i Sindaci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 23° - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione oppure, in sua vece, dal Vice	
	Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario; alla nomina del Segretario	
	provvede l'Assemblea stessa.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da notaio.	
	24	

	Articolo 24° - Costituzione e quorum deliberativi	
	Fatti salvi eventuali diversi inderogabili quorum di legge, in	
	prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Sono fatte salve diverse inderogabili maggioranze previste	
	dalla legge.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 25° - Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette	
	membri eletti dall'Assemblea fra i Soci che siano in regola	
	con i versamenti. Il loro numero viene deciso dall'Assemblea	
	al momento della nomina.	
	Per la prima volta gli Amministratori sono nominati nell'Atto	
	Costitutivo ed in seguito eletti dall'Assemblea tra i Soci	
	della Cooperativa.	
	Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione, se a	
	questo non avrà provveduto l'Assemblea, nominerà nel suo seno	
	25	

	il Presidente ed il Vice Presidente. Solo per la prima volta	
	Presidente e Vice Presidente sono nominati direttamente in	
	Atto Costitutivo.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in	
	carica fino alla sostituzione.	
	Articolo 26° - Riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	presso la sede Sociale o nel territorio nazionale, tutte le	
	volte che egli lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia	
	fatta domanda espressa dal Vice Presidente o da almeno due	
	membri del Consiglio. La convocazione è fatta a mezzo avviso	
	26	

	controfirmato da tutti i membri del Consiglio stesso e, ove	
	nominati, dai membri del Collegio Sindacale, o a mezzo	
	raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data	
	fissata per l'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno due prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A	
	parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del	
	Presidente; nelle segrete parità comporta la reiezione della	
	proposta.	
	Articolo 27° - Poteri del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi soltanto quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	Articolo 28° - Rappresentanza Sociale	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma Sociale.	
	Egli rappresenta la Società in giudizio e di fronte ai terzi e	
	può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	Nell'assenza o impedimento del Presidente, tutte le di lui	
	mansioni spettano al Vice Presidente.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	27	

	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Articolo 29° - Nomina del Collegio Sindacale	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	28	

	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Articolo 30° - Compiti del Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale deve provvedere alla sorveglianza ed al	
	controllo della Società a norma di legge e ha infine tutti i	
	compiti e i doveri stabiliti dal vigente Codice Civile.	
	Articolo 31° - Controllo contabile	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o	
	da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a	
	tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di	
	controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato	
	presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3	
	del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo	
	contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	Articolo 32° - Presidente Onorario	
	Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea su proposta	
	del Consiglio di Amministrazione, a tempo indeterminato, ed è	
	scelto fra le persone che, per integrità morale, meglio	
	rappresentano gli scopi della Cooperativa; egli è il simbolo	
	della CASA FAMIGLIA S. GEMMA GALGANI Società Cooperativa	
	Sociale, e può dare suggerimenti e formulare proposte in ogni	
	29	

	campo riguardante la vita Sociale della Cooperativa, ma non ha	
	assolutamente alcuna funzione né alcun potere di	
	Amministrazione, né la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio.	
	TITOLO VII	
	CLAUSOLA ARBITRALE	
	Articolo 33° - (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 33° bis, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	L'accettazione espressa della clausola arbitrale di cui al	
	comma precedente è condizione di proponibilità della domanda	
	di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo 33° bis (Arbitri e procedimento)	
	30	

	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 10.000	
	(diecimila).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di	
	cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	31	

	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Articolo 33° ter (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 34° - (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 34° bis - (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	32	

	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma delle presenti norme	
	di funzionamento della società cooperativa;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 35° - (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.	
	24.	
	Articolo 36° (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Articolo 37° (Rinvio)	
	33	

35 di 35